

**(STATUTO "B")**  
**OPIMM FONDAZIONE ETS**

**PREMESSA**

**I** – Il Pio Stabilimento della Immacolata fu fondato in Bologna il 1° Febbraio 1845 dal Padre Ignazio Lanzarini, Sacerdote dell'Oratorio, "con il duplice scopo di educare cristianamente e di istruire poveri giovinetti nelle arti e mestieri in apposite officine entro il locale dello Stabilimento stesso".

**II** – Con Regio Decreto del 26 Agosto 1885 il Pio Stabilimento della Immacolata ottenne il riconoscimento da parte dell'Autorità Governativa.

**III** – Il Pio Stabilimento ha ininterrottamente operato da allora per perseguire i propri fini istituzionali, che ha attuato con diverse modalità. In particolare, dal 1957 al 1995, il Pio Stabilimento ha attuato le proprie finalità attraverso un rapporto convenzionato con il *Comitato Bolognese per la Formazione Professionale dei Giovani Lavoratori*, promosso dal Cardinale Giacomo Lercaro, Arcivescovo di Bologna, nel quadro di un disegno pastorale volto alla formazione e all'assistenza dei giovani in difficoltà, progetto che ha poi portato alla costituzione anche della Fondazione "Gesù Divino Operaio", con i quali organismi l'Istituto ha operato in piena sintonia ed intende continuare ad operare.

**IV** – Il Pio Stabilimento della Immacolata è stato indicato, nel tempo, con diverse denominazioni correnti, quali Istituto dell'Immacolata, Stabilimento della Immacolata, Opera Pia Istituto della Immacolata ed infine ha assunto l'attuale denominazione di Opera dell'Immacolata poi ampliata in quella di "Opera dell'Immacolata – Comitato Bolognese per l'Integrazione Sociale ONLUS".

**V** – Rispondendo alle mutate esigenze della società nel nostro tempo, dal 1967 Opera dell'Immacolata si è rivolto anche a persone con disabilità, per facilitarne l'ingresso e poi il mantenimento nel mondo del lavoro, favorendo il potenziamento delle autonomie di vita e di relazioni e l'acquisizione di competenze professionali.

**VI** – I fini istituzionali sono sempre stati perseguiti, secondo gli orientamenti della dottrina sociale della Chiesa Cattolica ed anche in stretta sintonia con il mercato del lavoro, nell'ambito del sistema territoriale dei servizi sociali, della formazione professionale regionale e nazionale, e di recente allargando il proprio impegno alle politiche attive per il lavoro volute dai governi nazionali.

\* \* \*

**ART. 1**

**(Denominazione, sede e durata)**

La Fondazione, già denominata "OPERA DELL'IMMACOLATA – Comitato Bolognese per l'Integrazione Sociale", costituita ai sensi dell'art. 12 C.C., assume la denominazione "OPERA DELL'IMMACOLATA – Comitato Bolognese per l'Integrazione Sociale ETS", con la precisazione che l'utilizzo dell'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo do-

po l'iscrizione della Fondazione nel registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito in forma abbreviata "RUNTS").

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale della regione Emilia-Romagna, è regolata dal Codice civile e dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o anche in forma abbreviata "CTS")

La Fondazione ha sede nel Comune di Bologna, attualmente in via Decumana n. 45/2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria formale.

La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.

## **ART. 2**

### **(Scopo, finalità e attività)**

La Fondazione ha per scopo la promozione e la facilitazione dell'inclusione sociale di persone in condizioni di svantaggio personale o sociale.

Le finalità della Fondazione hanno carattere civico, solidaristico e di utilità sociale.

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, le predette finalità mediante la gestione di servizi di assistenza, accompagnamento, riabilitazione, orientamento, formazione, riqualificazione professionale volti a favorire l'inserimento lavorativo e sociale, nel rispetto delle potenzialità e abilità delle persone e in collegamento con i programmi e gli interventi pubblici e privati del settore. Attua ogni utile iniziativa residenziale e semi-residenziale, nonché percorsi, laboratori, attività informative, attività formative anche in alternanza, attività di riabilitazione e socio occupazionali.

La Fondazione per la maggior efficacia dei servizi svolti a favore dei destinatari descritti al punto precedente, adotta e sperimenta innovative metodologie riabilitative, formative e socio-assistenziali.

In particolare la Fondazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale ed a favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

a) interventi e servizi sociali di cui alla lettera a) dell'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore atti a garantire la qualità della vita, a ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, di difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;

b) prestazioni socio sanitarie di cui alla lettera c) dell'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore (ai sensi dell'articolo 1), attraverso la costituzione e gestione di strutture destinate all'inserimento sociale delle persone che si trovano in situazione di disabilità, nonché attraverso la gestione in forma diretta o indiretta di centri di assistenza e formazione anche per le persone che si trovano in situazione di disabilità e lo svolgimento dei relativi servizi anche attraverso convenzioni con istituzioni, enti pubblici e privati che operano in tali campi;

c) Attività culturali di interesse sociale con finalità educative di cui alla lettera d) dell'art. 5, comma 1, del codice del Terzo settore attraverso lo svolgimento di iniziative ed attività di formazione, corsi, laboratori e seminari attinenti, direttamente o indirettamente alle finalità della Fondazione con particolare attenzione alla promozione umana e alla integrazione sociale delle persone che si trovano in situazioni di disabi-

lità;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dalla Fondazione, di cui alla lettera i) dell'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo settore, attraverso la promozione di iniziative, convegni, congressi, seminari ed eventi di ogni genere, anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici o privati, nell'ambito dei temi riguardanti le proprie finalità e attività;

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, svolte dalla Fondazione, di cui alla lettera l) dell'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo settore;

f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, svolte dalla Fondazione, di cui alla lettera p) dell'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo settore;

g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, svolte dalla Fondazione, di cui alla lettera r) dell'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo settore.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di amministrazione nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

La FONDAZIONE può esercitare anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3**

#### **(Patrimonio)**

Costituiscono mezzi per il conseguimento delle finalità istituzionali i beni immobili e mobili di cui la Fondazione dispone, ivi comprese le relative rendite, le donazioni, elargizioni, lasciti dei benefattori, i corrispettivi ed i contributi per l'attività svolta erogati da pubbliche amministrazioni, enti, imprese, privati.

Il patrimonio della Fondazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo *indiretto*, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi. I lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Amministrazione con beneficio d'inventario e in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.

La Fondazione, se iscritta nel Registro delle imprese, “può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile”.

#### **ART. 4**

##### **(Organi)**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- la Giunta Esecutiva;
- l'Organo di controllo.

#### **ART. 5**

##### **(Consiglio di amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è formato da sette componenti, di cui quattro nominati dall'Ordinario dell'Arcidiocesi di Bologna e tre nominati dal Presidente della Fondazione “Gesù Divino Operaio” in Bologna; le nomine hanno durata quinquennale.

I Consiglieri cessano dalla carica per compimento del termine, per dimissioni, per morte o per decadenza; la decadenza, da accertare e dichiarare con atto del Consiglio di Amministrazione, interviene ogni qual volta un Consigliere si trovi in conflitto di interessi o in situazione di grave e continuativa incompatibilità con la Fondazione e con le sue attività istituzionali. Il Consigliere che per tre volte consecutive, senza giustificazione, non partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, decade dalla carica.

Nel caso di cessazione dalla carica durante il quinquennio di uno dei componenti, il Consiglio di Amministrazione provvede sollecitamente alla sostituzione con atto di chi aveva disposto la nomina del Consigliere cessato, secondo il precedente comma 1; in tal caso la nomina è conferita fino al termine del quinquennio in corso.

Le nomine dei Consiglieri devono essere effettuate tra persone qualificate per formazione, esperienza, professionalità, impegnate nei campi di attività propri della Fondazione e nella gestione e amministrazione di beni volti a finalità analoghe a quelle della Fondazione stessa. A tutti i membri del Consiglio di Amministrazione spetta un gettone di presenza qualora deliberato dal Consiglio stesso, a condizione che detto gettone non configuri un'ipotesi di distribuzione indiretta di utili ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. c), del CTS.

Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere ad un ex Presidente, la carica di Presidente Onorario, precisando all'atto del conferimento le motivazioni della carica onorifica.

Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti poteri:

a) elegge, secondo le modalità di cui al presente Statuto, il Presidente, il Vicepresidente, la Giunta Esecutiva, l'Organo di Controllo ed il Revisore legale dei conti;

b) approva annualmente le linee programmatiche, il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente ed il bilancio consuntivo (nelle sue componenti di conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa al trentuno dicembre) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, rispettivamente corredati dal programma generale di attività e dallo stato di verifica delle attività in corso elaborati dalla

Giunta Esecutiva;

- c) delibera tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- d) delibera in merito alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento della Fondazione per le cause previste dalla legge e dal presente Statuto e alla conseguente devoluzione del patrimonio in favore di altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie e nel rispetto della normativa vigente;
- e) delibera le eventuali deleghe al Presidente, alla Giunta Esecutiva, a singoli Consiglieri per l'esercizio di specifiche funzioni, l'assolvimento di determinati compiti e l'adozione di singoli atti o categorie di atti; le deleghe non possono riguardare le materie di cui alle lettere a), b), d) che precedono;
- f) può nominare il Direttore Generale e ne delibera le deleghe entro i limiti di cui alla precedente lettera e);
- g) può istituire un Comitato Scientifico per lo studio o l'approfondimento degli indirizzi psicopedagogici a supporto delle linee programmatiche della Fondazione;
- h) Approva il bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- i) Individua le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e delibera a maggioranza semplice; nel caso di modifica del presente statuto, di scioglimento della Fondazione, di nomina di uno o più liquidatori e di devoluzione del patrimonio il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a voto palese, salvi i casi di elezioni e nomine o che comunque comportino un giudizio sulle persone.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di controllo.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso spedito o inviato per PEC almeno 8 ( otto ) giorni prima dell'adunanza a ciascun Consigliere, e all'Organo di controllo. Nei casi di urgenza l'avviso può essere recapitato almeno 3 ( tre ) giorni prima, purché in luogo facilmente accessibile con mezzi ordinari da tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di controllo, tramite PEC o posta elettronica ordinaria o telegramma o fax o comunque con mezzo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei destinatari.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti dell'Organo di controllo, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione della Fondazione pos-

sono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e cioè con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri e purchè, inoltre, sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare:

a) deve essere consentito, a chi presiede la riunione, di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione, identificando gli amministratori favorevoli, astenuti e dissenzienti;

b) deve essere consentito a ciascuno degli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; di visionare, ricevere o trasmettere documenti; di richiedere che siano riportate nel verbale le proprie dichiarazioni o il proprio dissenso;

c) devono essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora, nell'ora prevista per l'inizio della riunione, non fosse tecnicamente possibile effettuare il collegamento, la stessa non sarà valida e dovrà essere riconvocata la riunione per una data successiva.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Delle sedute del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da colui al quale il Consiglio stesso ha affidato funzioni di Segretario; ove prescritto dalla legge o quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di Segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo; i verbali sono redatti su fogli progressivamente numerati e rilegati in apposito libro.

#### **ART. 6**

##### **(Presidente)**

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, a maggioranza dei due terzi dei componenti stessi.

Il Presidente resta in carica cinque anni e può essere rieletto.

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione; ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delibera tutti gli atti di ordinaria amministrazione, non delegati al Direttore Generale o ad altri Consiglieri;

c) promuove l'espletamento delle procedure per il rinnovo del Consiglio e per la sostituzione di Consiglieri cessati durante il quinquennio.

#### **ART. 7**

### **(Vice Presidente)**

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza assoluta dei componenti stessi.

Il Vicepresidente svolge le funzioni e i compiti ad esso delegati dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni statutarie.

### **ART. 8**

#### **(Giunta Esecutiva)**

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e da un altro Consigliere eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Alle riunioni della Giunta Esecutiva partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, se nominato, e ne redige il verbale.

La Giunta Esecutiva è eletta all'inizio del mandato del Consiglio di Amministrazione e resta in carica per la durata del mandato stesso; se durante tale periodo uno o più componenti devono essere sostituiti, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione per la restante durata del quinquennio.

La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente e si riunisce, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, per quanto previsto dallo statuto.

Alla Giunta Esecutiva sono affidati i seguenti compiti:

- a) proporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, le linee programmatiche annuali, il bilancio preventivo ed il bilancio annuale (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa);
  - b) predisporre il bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
  - c) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad essa delegati dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione;
  - d) compiere tutti gli atti necessari e urgenti per la tutela degli interessi della Fondazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale vengono immediatamente comunicati, ai fini della loro ratifica,
- Le decisioni della Giunta Esecutiva sono verbalizzate e raccolte con le stesse modalità previste per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

### **ART. 9**

#### **(Organo di controllo)**

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, che elegge l'Organo di controllo, determinarne il compenso per tutta la durata dell'incarico.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I componenti dell'Organo di controllo durano in carica per tre esercizi, e la carica cessa con l'approvazione del bilancio relativo al terzo e-

servizio di durata in carica.

I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

La funzione di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di componente dell'Organo di amministrazione.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai componenti dell'Organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al ricorso dei presupposti di legge (Art. 31 del CTS), ovvero quando lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione può nominare altresì un Revisore legale dei conti o una Società di revisione, iscritti nell'apposito registro, per effettuare la revisione legale dei conti, i quali dureranno in carica per tre esercizi, e la carica cessa con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata in carica.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, che elegge il Revisore legale dei conti o una Società di revisione, determinarne il compenso per tutta la durata dell'incarico.

In alternativa, all'Organo di controllo possono essere attribuiti anche compiti di revisione legale dei conti.

#### **ART. 10**

##### **(Volontari)**

La Fondazione può avvalersi dell'opera di volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della FONDAZIONE, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla FONDAZIONE soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro.

ro retribuito con la Fondazione.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **ART. 11**

##### **(Libri)**

La Fondazione tiene il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo.

#### **ART.12**

##### **(Esercizio e Bilancio)**

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

La Fondazione terrà un bilancio consuntivo d'esercizio, formato dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dalla nota integrativa e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al medesimo Organo entro il trenta aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 nella relazione di missione.

Tutte le cariche della Fondazione, ad eccezione dell'Organo di controllo e di Revisione legale dei conti, sono gratuite, salvo rimborso delle spese - effettivamente documentate - sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo.

#### **ART. 13**

##### **(Bilancio sociale e obblighi pubblicitari)**

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, superiori ad 1 (un) milione di euro, deve depositare presso il RUNTS, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, superiori a 100.000,00 (centomila) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio Sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

#### **ART. 14**

##### **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di *estinzione o scioglimento* della Fondazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo dell'autorità preposta dalla legge* e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

#### **ART. 15**

##### **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

**ART. 16**

**(Efficacia)**

Le disposizioni tutte contenute nel presente Statuto acquisteranno efficacia al decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) ed alla condizione che venga presentata la domanda di iscrizione della Fondazione al RUNTS nei termini stabiliti dalla legge e dai decreti attuativi della medesima.

In originale firmati:

- GIOVANNI GIUSTINI;
- CLAUDIO VIAPIANA Notaio.